



1
783

N. 2175/13 R.G.
N. 783 SENT.
N. 9488 CRON.
N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
LAVORO E PREVIDENZA

15 OTT. 2015

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Maria Antonietta Naso, pronunciando
nella causa n. 2175/2013 R.G.A.C. promossa

DA

Celi Vincenzo (avv. S. Santanoceto)

- ricorrente

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del
rappresentante legale p.t., anche quale mandatario della S.C.C.I.
(Società di cartolarizzazione dei crediti Inps), con l' avv. A. Fazio

- resistente

E

INARCASSA- Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti, in personale del legale
rappresentante p.t., con gli avv. F. Giammaria e I. Gentile

-resistente

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di
costituzione, qui da intendersi integralmente riportate, osserva quanto
segue:

1

fwt

Con ricorso del 7.10.13, l'epigrafato ricorrente ha chiesto annullarsi l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, comunicata con la nota del 19.06.2013 e dichiararsi la non debenza dei contributi pretesi dall'INPS, per insussistenza dei presupposti e comunque per intervenuta prescrizione.

In particolare ha esposto che l'Inps con nota del 19 giugno 2013 gli ha comunicato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 ed ha chiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2007 per l'importo complessivo di € 922,52; che egli, nell'anno 2007, era iscritto all'albo professionale degli ingegneri di Reggio Calabria ed al contempo ha svolto attività di insegnamento, versando il contributo soggettivo al proprio istituto previdenziale ed il contributo integrativo relativamente alle attività professionali autonome soggette a tale incombenza.

Ha sostenuto che, in base all'interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, svolgendo attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, non è tenuto alla contestuale iscrizione alla gestione separata; che, in subordine, è prescritta la pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995.

L'Istituto di previdenza ha chiesto respingersi la domanda posto che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria alla cassa di categoria, non rilevando il pagamento del solo contributo integrativo.

L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i



superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata il legislatore è intervenuto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.

Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che l'iscrizione alla gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti,



svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essendo essenziale che il reddito non "sfugga" ad una forma obbligatoria di contribuzione.

Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel 2007 sia stato assoggettato, in base all'ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA e non anche al contributo soggettivo.

Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi richiesti dall'INPS con nota del 19 giugno 2013.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di Inps in favore del ricorrente, mentre vengono interamente compensate nei confronti di Inarcassa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

dichiara insussistente l'obbligo di versamento dei contributi richiesti dall'INPS con nota del 19 giugno 2013;

condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00,00 per compensi, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Palmi, 15.10.2015



Il Giudice

Maria Antonietta Naso

Maria Antonietta Naso

Depositata in Cancelleria il

15 OTT. 2015

e pubblicata il

20 OTT. 2015

Il CANCELLIERE
- Palmi -